

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA

Art. 1 – Istituzione e finalità.

1. È istituita, ai sensi dell'art. 3-bis della L.R. Piemonte n. 1/2019, la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura, con funzioni consultive e propositive in materia agricola, quale strumento di raccordo tra il Comune e il settore agricolo locale.

Art. 2 – Composizione.

1. La Commissione è composta dai seguenti membri di diritto: a) il Sindaco, o suo delegato, che la presiede; b) un Consigliere comunale designato dalla maggioranza; c) un Consigliere comunale designato dalla minoranza; d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti sul territorio che abbia trasmesso la propria designazione ai sensi del successivo comma.
2. Ai fini dell'individuazione del componente di cui all'art. 2, lett. d), il Comune invia formale richiesta alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti sul territorio, invitandole a designare un proprio nominativo entro il termine assegnato. Qualora sul territorio operino più organizzazioni rappresentative, la Commissione può comprendere un rappresentante per ciascuna organizzazione che abbia trasmesso la designazione; in caso di riscontro da parte di una sola organizzazione, la Commissione è integrata dal solo nominativo designato. La mancata designazione entro il termine assegnato non pregiudica la valida costituzione e il funzionamento della Commissione.

Art. 3 – Nomina e durata.

1. I componenti sono nominati con provvedimento del Sindaco, previa acquisizione delle designazioni. La Commissione dura in carica per il mandato del Consiglio Comunale e rimane in prorogatio fino all'insediamento della nuova Commissione. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione di un componente si provvede alla sua sostituzione con le medesime modalità di designazione.

Art. 4 – Presidenza.

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

Art. 5 – Convocazione e validità delle sedute.

1. La Commissione è convocata dal Presidente, anche su richiesta di almeno due componenti, mediante avviso contenente ordine del giorno, data, ora e luogo, trasmesso di norma almeno un giorno prima.
2. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

Art. 5-bis – Sedute in modalità telematica.

1. Le sedute della Commissione possono svolgersi in modalità telematica, mediante audio/videoconferenza, o in modalità mista, nel rispetto delle condizioni e delle modalità

previste dal vigente Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, che si applica per quanto compatibile. Il Presidente accerta l'identità dei partecipanti e la validità della seduta, dandone atto a verbale.

Art. 6 – Funzioni.

1. La Commissione svolge funzioni consultive e propositive in materia agricola e costituisce organo di supporto del Comune per tutte le questioni inerenti il settore agricolo del territorio.
2. La Commissione, a titolo esemplificativo: a) esprime pareri e formula proposte su richieste, istanze e procedimenti di interesse agricolo; b) fornisce consulenza e collaborazione al SUAP e agli uffici comunali nell'istruttoria e nella valutazione delle pratiche riguardanti la materia agricola; c) supporta l'Amministrazione nell'analisi delle problematiche e delle esigenze del comparto agricolo locale e nell'individuazione di possibili soluzioni;
3. La Commissione, inoltre, esprime pareri e formula proposte su questioni di interesse agricolo del territorio e nei casi in cui la Regione intenda avvalersene ai sensi della normativa regionale.
4. I pareri non sono vincolanti, salvo diversa previsione di legge.

Art. 7 – Verbalizzazione.

1. Nella seduta di insediamento la Commissione nomina, tra i propri componenti, un Segretario verbalizzante, incaricato di redigere il verbale delle sedute. Nella medesima seduta è individuato un secondo componente, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante in caso di assenza o impedimento del titolare.
2. Il Presidente può richiedere il supporto del Segretario comunale ai fini della verbalizzazione.
3. Di ogni seduta è redatto apposito verbale, contenente l'indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e delle determinazioni assunte, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
4. I verbali sono conservati agli atti del Comune e resi disponibili ai componenti della Commissione..

Art. 8 – Gratuità.

1. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso, gettone o rimborso.

Art. 9 – Rinvio.

2. Per quanto non previsto si rinvia alla L.R. Piemonte n. 1/2019, allo Statuto e ai regolamenti comunali.